



FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

ALLEGATO B AL N. 10021/7740 REP.

"FONDAZIONE LANZA - ETS"
STATUTO

Preambolo

La Fondazione, sorta nel 1988, in adempimento delle indicazioni testamentarie dell'avv. Carlo Lanza e per volontà dell'allora vescovo di Padova mons. Filippo Franceschi, si propone lo scopo specifico di entrare nel delicato dialogo tra fede e cultura, con particolare attenzione alla sfera etica. Alla luce dei valori e dei modelli di comportamento rispondenti ai principi dell'antropologia e dell'etica cristiana, è impegnata nell'approfondire le questioni poste dal progresso scientifico-tecnologico e dai mutamenti del processo economico-sociale dei nostri giorni.

La sua missione è di accompagnare quanti desiderano leggere la realtà contemporanea e cercare, nel confronto rispettoso delle diversità, i valori e le istanze etiche che possono essere riconosciuti come riferimenti nella condotta privata e pubblica, garantendo sia la tutela della vita e della dignità della persona, sia la libertà e la giustizia del vivere sociale.

Art. 1 - Denominazione, disciplina, sede e durata

- La Fondazione assume la denominazione di "**Fondazione Lanza - ETS**".
- La Fondazione è retta dal presente Statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme di diritto civile ad essa applicabili, in particolare del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e delle disposizioni di attuazione del medesimo.
- La Fondazione ha sede legale nel Comune di Padova e ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo

- La Fondazione, intendendo esclusivamente perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di promuovere, favorire e sostenere il dialogo e la cooperazione tra la società civile, le comunità ecclesiali, le istituzioni pubbliche e private, le università e il mondo della scienze e della cultura, con particolare riferimento ai temi dell'etica nelle sue varie declinazioni.
- Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori e volontari, nemmeno in caso di estinzione dell'ente.

Articolo 3 - Attività

- Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
 - organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività editoriali (lett. i);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
 - erogazione di denaro a sostegno di studenti svantaggiati e di attività d'interesse

generale nei settori della cultura, dell'educazione, istruzione e formazione, della ricerca scientifica e della tutela dei diritti (lett. u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w).

- Nell'ambito delle attività d'interesse generale di cui al comma precedente e delle aree di intervento coerenti con lo scopo statutario, la Fondazione promuove, sostiene e organizza:

- attività di documentazione, archivistica ed editoriale;

- progetti di studio e di ricerca, anche per conto di altri enti, pubblici o privati;

- convegni, congressi, giornate di studi e workshop;

- iniziative e attività di orientamento rivolte alle scuole, alle università e alla società civile;

- occasioni e iniziative di confronto e dialogo tra esponenti delle istituzioni civili, ecclesiali e accademiche;

- corsi e iniziative di formazione e di aggiornamento, anche per conto di altri enti pubblici o privati;

essa, inoltre:

- eroga borse di studio e assegna premi, in denaro o in natura, a studenti, ricercatori studiosi, autori, centri di ricerca e di studio, istituzioni scolastiche e accademiche;

- presta servizi di consulenza e offre il supporto di qualificati esperti a enti e organizzazioni pubbliche o private.

- Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui al comma primo.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse economiche

- Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale;

- dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e destinati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione o per esplicita volontà di coloro che li hanno donati;

- dagli avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione.

- La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da:

- rendite e proventi ricavati dalla gestione del proprio patrimonio;

- avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

- contributi e finanziamenti di persone fisiche, organizzazioni ed enti, pubblici o privati, anche vincolati alla realizzazione di specifici progetti;

- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;

- raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione.

- La Fondazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di interesse statutario di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di controllo;
- il Segretario generale.

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

- La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati dal Vescovo di Padova.
- Non può essere nominato nel Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non si siano stati nominati i successori.
- I membri del Consiglio di amministrazione possono essere immediatamente confermati per un massimo di tre mandati consecutivi.
- Qualora, per qualunque causa, un componente del Consiglio di amministrazione venga meno nel corso del mandato, il Vescovo di Padova provvede alla nomina di un sostituto; il mandato del consigliere così nominato scade insieme con quelli dei consiglieri già in carica all'atto della sua nomina.
- In ogni caso la carica di componente del Consiglio di amministrazione si intende assunta a titolo gratuito.

Articolo 7 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; ad esso spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:
- definire e curare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile della Fondazione;
- assumere le decisioni e impartire le direttive necessarie e opportune per la conservazione, la corretta e fruttuosa amministrazione e l'incremento del patrimonio della Fondazione;
- assumere le decisioni e impartire le direttive necessarie e opportune per lo svolgimento delle attività d'interesse generale e delle attività diverse della Fondazione, nel rispetto delle attribuzioni del Comitato scientifico;
- approvare i bilanci preventivo, consuntivo e sociale della Fondazione a norma dell'art. 13 del presente Statuto;
- adottare regolamenti sull'organizzazione interna e sulle attività della Fondazione;
- nominare e revocare il Segretario generale della Fondazione;
- assumere e licenziare i dipendenti, assegnare loro le mansioni e conferire incarichi retribuiti di qualunque natura;
- ammettere i volontari e coordinarne le attività;
- deliberare sulla modifica del presente Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione ed estinzione della Fondazione a norma del successivo art. 15.

- Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può delegare al Presidente della Fondazione o ad uno degli altri consiglieri talune delle proprie attribuzioni, determinando modalità e limiti di esercizio della delega.

Articolo 8 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e dei bilanci consuntivo e sociale nonché ogniqualvolta il Presidente medesimo ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno due consiglieri ovvero l'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti che si intende trattare.
- L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte dei destinatari; in ogni caso, sono validamente costituite le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo.
- Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e delle medesime è redatto apposito verbale dal consigliere incaricato dal Presidente stesso di fungerne da segretario.
- Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- È tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione per:
 - nominare e revocare il Segretario generale;
 - attribuire o revocare deleghe al Presidente o ad altri consiglieri;
 - modificare il presente Statuto e deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e l'estinzione della Fondazione.
- Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo; possono altresì parteciparvi, su invito del Presidente, il Segretario generale e colui che presiede il Comitato scientifico.
- Per decisione del Presidente o previa richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali, purché sia possibile verificare l'identità di coloro che partecipano e votano.

Articolo 9 - Il Presidente

- Il Presidente della Fondazione è indicato dal Vescovo di Padova tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
 - Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del suo mandato consiliare.
- Il Presidente:
- è il legale rappresentante della Fondazione;
 - convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - cura che venga data esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, anche avvalendosi del Segretario generale;
 - ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
 - In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determi-

nazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

- Qualora il Presidente, per qualunque causa, venga meno nel corso del mandato, il Vescovo di Padova provvede ad indicare il sostituto; la cessazione dalla carica di Presidente non comporta la decadenza anche da quella di componente del Consiglio di amministrazione.
- In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano per età anagrafica.

Articolo 10 - Comitato scientifico

- Il Comitato scientifico della Fondazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra sette e quindici, nominati dal Vescovo di Padova tra i docenti, gli studiosi, i ricercatori e gli esperti di etica ovvero di altre materie e ambiti d'interesse per la Fondazione stessa; almeno tre componenti del Comitato scientifico sono scelti tra i professori e ricercatori universitari in servizio presso università o altre riconosciute istituzioni di alta formazione.
- I componenti del Comitato restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica sino a quando non siano stati nominati i successori.
- I componenti del Comitato possono essere immediatamente confermati per un massimo di tre mandati consecutivi.
- Tra i componenti del Comitato scientifico il Vescovo di Padova indica colui che lo presiede.
- Qualora, per qualunque causa, un componente del Comitato venga meno nel corso del proprio mandato, il Vescovo di Padova provvede alla nomina di un sostituto; il mandato del componente così nominato scade insieme con quelli dei componenti già in carica all'atto della sua nomina.
- In ogni caso, la partecipazione al Comitato scientifico deve intendersi a titolo gratuito.
- Il Comitato scientifico:
 - approva con cadenza triennale il Piano scientifico della Fondazione con cui si individuano gli obiettivi primari, le aree prioritarie di intervento e i criteri generali di azione dell'ente per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la divulgazione;
 - propone, o approva quando proposti da altri, i progetti e le attività di studio, di ricerca, di documentazione, archivistiche ed editoriali, i convegni, i congressi, gli workshop, le attività di formazione e orientamento e qualunque altra analoga iniziativa che veda la partecipazione della Fondazione;
 - nel rispetto delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione, cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività e delle iniziative della Fondazione per ciò che concerne la loro scientificità, la valenza culturale e l'efficacia formativa e divulgativa delle medesime;
 - propone, valuta e seleziona gli studenti, i ricercatori, gli studiosi, i docenti, le organizzazioni e i progetti cui attribuire borse di studio, assegnare premi, in denaro o in natura, o da sostenere con risorse e mezzi della Fondazione.
- Per l'adempimento dei propri compiti e delle proprie funzioni, il Comitato adotta un proprio regolamento che ne disciplini la convocazione e i lavori, può organizzarsi in gruppi e commissioni, può avvalersi del supporto di consulenti ed esperti esterni.

Articolo 11 - Segretario generale

- Qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario od opportuno per il buon andamento della gestione e delle attività della Fondazione, il Consiglio stesso nomina, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, un Segretario generale.
- Il Segretario generale resta in carica fino alla prima scadenza di mandato consiliare successiva alla data della sua nomina, salve dimissioni o revoca da parte del Consiglio di amministrazione.
- Il Segretario generale può essere scelto anche tra i lavoratori dipendenti della Fondazione, ma non tra i componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico della stessa.
- All'atto della nomina può essere attribuito al Segretario generale un compenso proporzionato alle funzioni e alle responsabilità connesse alla carica; diversamente tale ufficio deve intendersi assunto a titolo gratuito.
- Il Segretario generale sovrintende e coordina, nel suo concreto funzionamento, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e dà esecuzione alle delibere degli organi della Fondazione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività.
- Quando vi è invitato da coloro che li presiedono, il Segretario generale partecipa alle adunanze degli organi della Fondazione del senza diritto di voto.

Articolo 12 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

- Il Vescovo di Padova nomina un Organo di controllo ai sensi dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che può essere monocratico o composto da tre membri; coloro che ne fanno parte sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
- Ai componenti dell'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.
- I componenti dell'Organo di controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della loro nomina, e possono essere immediatamente confermati senza limite di mandati; in ogni caso, essi rimangono in carica sino a che non siano stati nominati dei successori.
- L'Organo di controllo assolve alle funzioni di vigilanza e di attestazione previste dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dalle altre disposizioni di legge; a tal fine può procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere al Consiglio di amministrazione, al Comitato scientifico e al Segretario generale, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, il Vescovo di Padova nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, la revisione legale dei conti può essere affidata anche all'Organo di controllo.
- Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso proporzionato alle funzioni e alle responsabilità assunte.

Articolo 13 - Esercizio finanziario e bilanci

- L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

- Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio previsionale, contenente i ricavi e i costi attesi per l'anno successivo, che trasmette per conoscenza all'Economo della Diocesi di Padova.
- Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo; tale bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale adottati in attuazione del medesimo.
- Entro i medesimi termini e alle medesime condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione; tale bilancio è redatto a cura del Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali.
- I bilanci d'esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pubblicati sul sito internet della Fondazione, e trasmessi all'Economo della Diocesi di Padova.

Articolo 14 - Lavoratori e volontari

- Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di lavoratori, subordinati o autonomi, e di volontari, senza limiti numerici.
- Il trattamento economico dei lavoratori è stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; in ogni caso, non potranno essere corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni e compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.
- I volontari non occasionali sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione, iscritti in apposito registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.
- Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore della Fondazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 15 - Modifica dello statuto, operazioni straordinarie ed estinzione

- Il Consiglio di amministrazione delibera la modifica del presente Statuto nonché la fusione, la scissione, la trasformazione e l'estinzione della Fondazione a maggioranza assoluta dei propri membri e con il previo consenso scritto del Vescovo di Padova.
- In caso di estinzione della Fondazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, a norma dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri enti del Terzo settore indicati dal Vescovo di Padova tra quelli che svolgono attività d'interesse generale nei settori della cultura, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.

Articolo 16 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile, in quanto compatibili.

F.to CELI Don LORENZO

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO



FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

ALLEGATO B AL N. 10021/7740 REP.

"FONDAZIONE LANZA - ETS"
STATUTO

Preambolo

La Fondazione, sorta nel 1988, in adempimento delle indicazioni testamentarie dell'avv. Carlo Lanza e per volontà dell'allora vescovo di Padova mons. Filippo Franceschi, si propone lo scopo specifico di entrare nel delicato dialogo tra fede e cultura, con particolare attenzione alla sfera etica. Alla luce dei valori e dei modelli di comportamento rispondenti ai principi dell'antropologia e dell'etica cristiana, è impegnata nell'approfondire le questioni poste dal progresso scientifico-tecnologico e dai mutamenti del processo economico-sociale dei nostri giorni.

La sua missione è di accompagnare quanti desiderano leggere la realtà contemporanea e cercare, nel confronto rispettoso delle diversità, i valori e le istanze etiche che possono essere riconosciuti come riferimenti nella condotta privata e pubblica, garantendo sia la tutela della vita e della dignità della persona, sia la libertà e la giustizia del vivere sociale.

Art. 1 - Denominazione, disciplina, sede e durata

- La Fondazione assume la denominazione di "**Fondazione Lanza - ETS**".
- La Fondazione è retta dal presente Statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme di diritto civile ad essa applicabili, in particolare del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e delle disposizioni di attuazione del medesimo.
- La Fondazione ha sede legale nel Comune di Padova e ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo

- La Fondazione, intendendo esclusivamente perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di promuovere, favorire e sostenere il dialogo e la cooperazione tra la società civile, le comunità ecclesiali, le istituzioni pubbliche e private, le università e il mondo della scienze e della cultura, con particolare riferimento ai temi dell'etica nelle sue varie declinazioni.
- Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori e volontari, nemmeno in caso di estinzione dell'ente.

Articolo 3 - Attività

- Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
 - organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività editoriali (lett. i);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
 - erogazione di denaro a sostegno di studenti svantaggiati e di attività d'interesse

generale nei settori della cultura, dell'educazione, istruzione e formazione, della ricerca scientifica e della tutela dei diritti (lett. u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w).

- Nell'ambito delle attività d'interesse generale di cui al comma precedente e delle aree di intervento coerenti con lo scopo statutario, la Fondazione promuove, sostiene e organizza:

- attività di documentazione, archivistica ed editoriale;

- progetti di studio e di ricerca, anche per conto di altri enti, pubblici o privati;

- convegni, congressi, giornate di studi e workshop;

- iniziative e attività di orientamento rivolte alle scuole, alle università e alla società civile;

- occasioni e iniziative di confronto e dialogo tra esponenti delle istituzioni civili, ecclesiali e accademiche;

- corsi e iniziative di formazione e di aggiornamento, anche per conto di altri enti pubblici o privati;

essa, inoltre:

- eroga borse di studio e assegna premi, in denaro o in natura, a studenti, ricercatori studiosi, autori, centri di ricerca e di studio, istituzioni scolastiche e accademiche;

- presta servizi di consulenza e offre il supporto di qualificati esperti a enti e organizzazioni pubbliche o private.

- Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui al comma primo.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse economiche

- Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale;

- dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e destinati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione o per esplicita volontà di coloro che li hanno donati;

- dagli avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione.

- La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da:

- rendite e proventi ricavati dalla gestione del proprio patrimonio;

- avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

- contributi e finanziamenti di persone fisiche, organizzazioni ed enti, pubblici o privati, anche vincolati alla realizzazione di specifici progetti;

- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;

- raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione.

- La Fondazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di interesse statutario di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di controllo;
- il Segretario generale.

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

- La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati dal Vescovo di Padova.
- Non può essere nominato nel Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non si siano stati nominati i successori.
- I membri del Consiglio di amministrazione possono essere immediatamente confermati per un massimo di tre mandati consecutivi.
- Qualora, per qualunque causa, un componente del Consiglio di amministrazione venga meno nel corso del mandato, il Vescovo di Padova provvede alla nomina di un sostituto; il mandato del consigliere così nominato scade insieme con quelli dei consiglieri già in carica all'atto della sua nomina.
- In ogni caso la carica di componente del Consiglio di amministrazione si intende assunta a titolo gratuito.

Articolo 7 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; ad esso spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:
- definire e curare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile della Fondazione;
- assumere le decisioni e impartire le direttive necessarie e opportune per la conservazione, la corretta e fruttuosa amministrazione e l'incremento del patrimonio della Fondazione;
- assumere le decisioni e impartire le direttive necessarie e opportune per lo svolgimento delle attività d'interesse generale e delle attività diverse della Fondazione, nel rispetto delle attribuzioni del Comitato scientifico;
- approvare i bilanci preventivo, consuntivo e sociale della Fondazione a norma dell'art. 13 del presente Statuto;
- adottare regolamenti sull'organizzazione interna e sulle attività della Fondazione;
- nominare e revocare il Segretario generale della Fondazione;
- assumere e licenziare i dipendenti, assegnare loro le mansioni e conferire incarichi retribuiti di qualunque natura;
- ammettere i volontari e coordinarne le attività;
- deliberare sulla modifica del presente Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione ed estinzione della Fondazione a norma del successivo art. 15.

- Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può delegare al Presidente della Fondazione o ad uno degli altri consiglieri talune delle proprie attribuzioni, determinando modalità e limiti di esercizio della delega.

Articolo 8 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e dei bilanci consuntivo e sociale nonché ogniqualvolta il Presidente medesimo ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno due consiglieri ovvero l'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti che si intende trattare.
- L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte dei destinatari; in ogni caso, sono validamente costituite le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo.
- Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e delle medesime è redatto apposito verbale dal consigliere incaricato dal Presidente stesso di fungerne da segretario.
- Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- È tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione per:
 - nominare e revocare il Segretario generale;
 - attribuire o revocare deleghe al Presidente o ad altri consiglieri;
 - modificare il presente Statuto e deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e l'estinzione della Fondazione.
- Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo; possono altresì parteciparvi, su invito del Presidente, il Segretario generale e colui che presiede il Comitato scientifico.
- Per decisione del Presidente o previa richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali, purché sia possibile verificare l'identità di coloro che partecipano e votano.

Articolo 9 - Il Presidente

- Il Presidente della Fondazione è indicato dal Vescovo di Padova tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
 - Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del suo mandato consiliare.
- Il Presidente:
- è il legale rappresentante della Fondazione;
 - convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - cura che venga data esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, anche avvalendosi del Segretario generale;
 - ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
 - In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determi-

nazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

- Qualora il Presidente, per qualunque causa, venga meno nel corso del mandato, il Vescovo di Padova provvede ad indicare il sostituto; la cessazione dalla carica di Presidente non comporta la decadenza anche da quella di componente del Consiglio di amministrazione.
- In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano per età anagrafica.

Articolo 10 - Comitato scientifico

- Il Comitato scientifico della Fondazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra sette e quindici, nominati dal Vescovo di Padova tra i docenti, gli studiosi, i ricercatori e gli esperti di etica ovvero di altre materie e ambiti d'interesse per la Fondazione stessa; almeno tre componenti del Comitato scientifico sono scelti tra i professori e ricercatori universitari in servizio presso università o altre riconosciute istituzioni di alta formazione.
- I componenti del Comitato restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica sino a quando non siano stati nominati i successori.
- I componenti del Comitato possono essere immediatamente confermati per un massimo di tre mandati consecutivi.
- Tra i componenti del Comitato scientifico il Vescovo di Padova indica colui che lo presiede.
- Qualora, per qualunque causa, un componente del Comitato venga meno nel corso del proprio mandato, il Vescovo di Padova provvede alla nomina di un sostituto; il mandato del componente così nominato scade insieme con quelli dei componenti già in carica all'atto della sua nomina.
- In ogni caso, la partecipazione al Comitato scientifico deve intendersi a titolo gratuito.
- Il Comitato scientifico:
 - approva con cadenza triennale il Piano scientifico della Fondazione con cui si individuano gli obiettivi primari, le aree prioritarie di intervento e i criteri generali di azione dell'ente per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la divulgazione;
 - propone, o approva quando proposti da altri, i progetti e le attività di studio, di ricerca, di documentazione, archivistiche ed editoriali, i convegni, i congressi, gli workshop, le attività di formazione e orientamento e qualunque altra analoga iniziativa che veda la partecipazione della Fondazione;
 - nel rispetto delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione, cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività e delle iniziative della Fondazione per ciò che concerne la loro scientificità, la valenza culturale e l'efficacia formativa e divulgativa delle medesime;
 - propone, valuta e seleziona gli studenti, i ricercatori, gli studiosi, i docenti, le organizzazioni e i progetti cui attribuire borse di studio, assegnare premi, in denaro o in natura, o da sostenere con risorse e mezzi della Fondazione.
- Per l'adempimento dei propri compiti e delle proprie funzioni, il Comitato adotta un proprio regolamento che ne disciplini la convocazione e i lavori, può organizzarsi in gruppi e commissioni, può avvalersi del supporto di consulenti ed esperti esterni.

Articolo 11 - Segretario generale

- Qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario od opportuno per il buon andamento della gestione e delle attività della Fondazione, il Consiglio stesso nomina, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, un Segretario generale.
- Il Segretario generale resta in carica fino alla prima scadenza di mandato consiliare successiva alla data della sua nomina, salve dimissioni o revoca da parte del Consiglio di amministrazione.
- Il Segretario generale può essere scelto anche tra i lavoratori dipendenti della Fondazione, ma non tra i componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico della stessa.
- All'atto della nomina può essere attribuito al Segretario generale un compenso proporzionato alle funzioni e alle responsabilità connesse alla carica; diversamente tale ufficio deve intendersi assunto a titolo gratuito.
- Il Segretario generale sovrintende e coordina, nel suo concreto funzionamento, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e dà esecuzione alle delibere degli organi della Fondazione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività.
- Quando vi è invitato da coloro che li presiedono, il Segretario generale partecipa alle adunanze degli organi della Fondazione del senza diritto di voto.

Articolo 12 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

- Il Vescovo di Padova nomina un Organo di controllo ai sensi dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che può essere monocratico o composto da tre membri; coloro che ne fanno parte sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
- Ai componenti dell'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.
- I componenti dell'Organo di controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della loro nomina, e possono essere immediatamente confermati senza limite di mandati; in ogni caso, essi rimangono in carica sino a che non siano stati nominati dei successori.
- L'Organo di controllo assolve alle funzioni di vigilanza e di attestazione previste dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dalle altre disposizioni di legge; a tal fine può procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere al Consiglio di amministrazione, al Comitato scientifico e al Segretario generale, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, il Vescovo di Padova nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, la revisione legale dei conti può essere affidata anche all'Organo di controllo.
- Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso proporzionato alle funzioni e alle responsabilità assunte.

Articolo 13 - Esercizio finanziario e bilanci

- L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

- Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio previsionale, contenente i ricavi e i costi attesi per l'anno successivo, che trasmette per conoscenza all'Economo della Diocesi di Padova.
- Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo; tale bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale adottati in attuazione del medesimo.
- Entro i medesimi termini e alle medesime condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione; tale bilancio è redatto a cura del Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali.
- I bilanci d'esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pubblicati sul sito internet della Fondazione, e trasmessi all'Economo della Diocesi di Padova.

Articolo 14 - Lavoratori e volontari

- Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di lavoratori, subordinati o autonomi, e di volontari, senza limiti numerici.
- Il trattamento economico dei lavoratori è stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; in ogni caso, non potranno essere corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni e compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.
- I volontari non occasionali sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione, iscritti in apposito registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.
- Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore della Fondazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 15 - Modifica dello statuto, operazioni straordinarie ed estinzione

- Il Consiglio di amministrazione delibera la modifica del presente Statuto nonché la fusione, la scissione, la trasformazione e l'estinzione della Fondazione a maggioranza assoluta dei propri membri e con il previo consenso scritto del Vescovo di Padova.
- In caso di estinzione della Fondazione, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, a norma dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri enti del Terzo settore indicati dal Vescovo di Padova tra quelli che svolgono attività d'interesse generale nei settori della cultura, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.

Articolo 16 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile, in quanto compatibili.

F.to CELI Don LORENZO

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO